

C11814 - SHELL ITALIA/IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI LEUZZI GAS

Provvedimento n. 24065

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Shell Italia S.p.A., pervenuta in data 25 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Shell Italia S.p.A. (di seguito, Shell) svolge attività di raffinazione, spedizione, vendita e distribuzione di prodotti petrolchimici. Shell fa parte del gruppo Royal Dutch Shell p.l.c., attivo a livello internazionale nell'exploration, produzione e vendita di greggio e gas naturale nonché nella produzione e vendita di prodotti petrolchimici.

Il fatturato del gruppo Royal Dutch Shell p.l.c. nel 2011 è stato pari a 364 miliardi di euro, di cui [100-200]¹ miliardi di euro realizzati nel territorio dell'Unione Europea e [7-8] miliardi di euro in Italia.

Oggetto di acquisizione è il ramo d'azienda di Leuzzi Gas S.r.l. (di seguito, Leuzzi Gas) costituito da un impianto di distribuzione di carburanti ad uso autotrazione situato sulla rete stradale ordinaria nella provincia di Milano.

Il fatturato realizzato dal ramo di azienda nel 2011 è pari a circa 3,8 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisto, da parte di Shell, del ramo d'azienda di Leuzzi Gas costituito da un impianto di distribuzione di carburanti ad uso autotrazione situato sulla rete stradale ordinaria nella provincia di Milano. Il ramo d'azienda è comprensivo dei relativi titoli autorizzativi per lo svolgimento dell'attività di distribuzione carburanti.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

Il mercato del prodotto interessato dall'operazione comunicata è quello della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione.

Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'estensione geografica del mercato della distribuzione di carburanti su rete stradale è di tipo locale e coincide tendenzialmente con il territorio delle provincia in cui è situato l'impianto oggetto di acquisizione.

Pertanto, il mercato rilevante ai fini della presente operazione è quello della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione nella provincia di Milano.

Effetti dell'operazione

Nel 2010 la quota di mercato di Shell nella distribuzione di carburanti per uso autotrazione su rete stradale ordinaria nella provincia di Milano è stata pari al [15-20%]. Considerati i volumi delle vendite del ramo d'azienda oggetto di acquisizione, l'operazione in esame comporterà un incremento di tale quota di mercato di circa lo 0,2%.

L'operazione non è pertanto idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali esistenti nei mercati rilevanti.

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella